

Art. 25

Mezzi di caccia

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile alle condizioni e limiti stabiliti dall'articolo 13 della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#).
2. *omissis*
3. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
4. Il cacciatore è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Note al testo

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

UFFICIO FAUNISTICO

**LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24**

"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

**D.P.G.P. 17 NOVEMBRE 1992, n. 16-69/LEG.**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA

LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991 n. 24

**LEGGE 11 febbraio 1992, n.157**

“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA EPER IL PRELIEVO VENATORIO”

**AIUTO ALLA LETTURA DELLA LEGGE 9 dicembre 1991, n.24**

Testi coordinati con le successive modificazioni

Aggiornato a novembre 2013

**MEZZI DI CACCIA (art. 25 con riferimento all'art. 13 della L. n. 157/1992)**

La caccia è consentita con l'uso del fucile:

- con canne ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
- a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi, (il caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo) a munizione spezzata, di calibro non superiore al 12;
- carabina o altro fucile a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 od una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;

Al di fuori della provincia di Trento è altresì consentito l'uso dell'arco e del falco.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi nonché tutte le armi ed i mezzi non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Durante l'esercizio venatorio il cacciatore è autorizzato a portare utensili da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie.